

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Parco Archeologico di Pompei

Contratto per lavori di somma urgenza di presidio e messa in sicurezza del fronte meridionale adiacente le cd *Termae* del Sarno sul lato Est, in corrispondenza della Domus dei mosaici geometrici, nel sito del Parco Archeologico di Pompei (somma urgenza ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016).

CIG: 83392040D8 CUP: F62I20000140001

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di agosto, presso gli Uffici del Parco Archeologico di Pompei, in Pompei alla Via Plinio n. 4,

tra

il prof. Massimo Osanna, nato a Venosa (PZ) il 24/05/1963, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI** (C.F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale del Parco, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente Appaltante"

e

il sig. Pasquale De Marco, nato a Trani (BA) il 09/09/1968 (C.F. DMRPQL68P09L328P), in qualità di legale rappresentante della **DE MARCO S.R.L.**, con sede legale a Bari, via Caduti di Nassirya, 28 (P.IVA 07200160724), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Premesso

- **che** in data 05/03/2020 l'Arch. Raffaele Martinelli, funzionario responsabile della Regio VIII, congiuntamente con l'ing. Vincenzo Calvanese, funzionario ingegnere della Regio VIII, e l'Arch. Annamaria Mauro, responsabile

dell'Ufficio Tecnico, hanno effettuato un sopralluogo presso la piazza Esedra in prossimità del fronte Meridionale adiacente le cd Termae del Sarno sul lato Est, in corrispondenza della Domus dei mosaici geometrici, nel corso del quale è stato riscontrato un distacco di muratura dal fronte che ha determinato una lacuna nelle strutture di circa 1 metro di larghezza per 1.5 metri di altezza tale da innescare un quadro preoccupante fessurativo nelle strutture rimanenti sia per la salvaguardia del bene, che per la pubblica incolumità;

- **che** a seguito del sopralluogo, con verbale di dichiarazione di somma urgenza n. 3 del 05/03/2020, opportunamente motivato ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, l'arch. Raffele Martinelli ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori di presidio e di messa in sicurezza necessari sia per la salvaguardia del bene sia, per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità potenzialmente derivante dal permanere della situazione di pericolo, affidando direttamente alla De Marco s.r.l., con sede in Bari alla Via Caduti di Nassirya n. 28 (P.I. 07200160724) l'esecuzione dei medesimi lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;

- **che** l'affidamento dei lavori in via di urgenza alla impresa De Marco s.r.l. è giustificato dalla circostanza che detta impresa, già operante nell'area quale consegnataria dei lavori di restauro in corso nella cd Villa di Diomede, risultava in possesso della forza lavoro, delle qualifiche tecniche e delle attrezzature necessarie a garantire un intervento immediato, tale da consentire la tempestiva rimozione dello stato di pericolo;

- **che**, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 il costo dei lavori è stato definito consensualmente con l'affidatario nella misura di euro 51.099,66, oltre IVA;

- **che**, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, con decreto dirigenziale n. 122 del 19/05/2020 è stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di cui trattasi, redatta dal Responsabile del procedimento e trasmessa al Parco Archeologico di Pompei unitamente al verbale di dichiarazione di somma urgenza con nota prot. 3791 del 21/04/2020, ed il costo dei lavori è stato impegnata sul capitolo 2.1.2.220 del bilancio finanziario 2020 (IMP. 52);

- **considerato che** con verbale di ultimazione lavori sottoscritto dalle parti, l'arch. Raffaele Marinelli ha altresì certificato che *“in data 11/03/2020 tutte le lavorazioni di presidio prescritte sono state ultimate ed eseguite a perfetta regola d'arte ...”* e che, pertanto, in ragione delle loro finalità (garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto e dei danni da eventuale inadempimento e di quelli causati a beni e terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori) e del dettato dei commi 5 e 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, non risulta necessario acquisire la garanzia definitiva e l'assicurazione previste dai commi 1 e 7 del medesimo articolo;

- **considerato, altresì, che**, ai sensi del comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, è stato verificato, con esito positivo, il possesso dell'Appaltatore dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Parco concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dei lavori affidati con l'ordine contenuto nel Verbale di dichiarazione di somma urgenza n. 3 del 05/03/2020 citati in premessa e meglio specificati nella perizia giustificativa e nell'analisi prezzi.

L'Affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Parco committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- 1) Verbale di dichiarazione di Somma Urgenza n. 3 del 05/03/2020;
- 2) Perizia giustificativa comprensiva di Computo Metrico estimativo e Quadro Economico.

Tutti i suddetti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto e pagamento

3.1 Il corrispettivo dovuto dal Parco committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 51.099,66 (cinquantunomilanovantanove/66), oltre IVA.

La indicazione delle lavorazioni eseguite e i relativi prezzi unitari sono quelli risultanti dalla perizia giustificativa della spesa trasmessa dal RUP e DL con nota prot. n. 3791 del 21/04/2020, redatta consensualmente con l'Appaltatore ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016.

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del lavoro in quanto nella sua

determinazione l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti i relativi oneri, obblighi e prescrizioni.

3.2 Il pagamento del corrispettivo sarà versato in un'unica soluzione, nulla ostando, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Art. 3 - Termine dei lavori

I lavori risultano terminati come da verbale di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei lavori in data 11/03/2020 e trasmesso con la richiamata nota prot. n. 3791 del 21/04/2020.

Articolo 5 – Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105 c. 1 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 7 – Revisione prezzi

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 8 – Responsabilità verso terzi

L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di

qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose del Parco committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritti a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Parco da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 9 – Domicilio dell’Affidatario

Agli effetti del presente contratto l’Affidatario elegge domicilio presso la sede legale della Società sita in Bari, alla via Caduti di Nassirya n. 28, obbligandosi di informare il Parco, nella persona del RUP, di ogni variazione.

Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Parco ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle Imprese affidatarie del subappalto.

L’Affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora esplicitanti efficacia, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di Opere pubbliche.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Regolamento, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 13 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore accetta esplicitamente quanto convenuto tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei con il Protocollo per la legalità in data 05/04/2012 e si impegna, per le parti applicabili, a rispettare gli obblighi ivi previsti a carico delle imprese contraenti

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si impegna, in particolare, a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Pompei di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a

determinate Imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che i dati del conto corrente bancario sono i seguenti:

Banca: Monte Paschi di Siena, filiale di Trani (BT), corso A. De Gasperi n. 78.

IBAN:IT95B0103041720000000692275

L’Affidatario dichiara i seguenti dati identificativi del soggetto che per il medesimo è delegato ad operare sul suddetto conto:

de Marco Pasquale, nato a Trani (BT) il 09/09/1968, C.F. DMRPQL68P09L328P.

Il c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate dai codici CIG e CUP ed inoltrate in forma telematica.

Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico del Parco.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte del Parco committente all’Affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, c. 9/bis della Legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile nei casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 17 – Recesso dal contratto

Il Parco committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fine al

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 18 – Controversie e Foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016, tutte le controversie tra il Parco committente e l'Affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torre Annunziata (NA).

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 19 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso il Parco:

- 1) Verbale di dichiarazione di Somma Urgenza n. 3 del 05/03/2020;
- 2) Perizia giustificativa comprensiva di Computo Metrico estimativo e Quadro Economico.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Parco Archeologico di Pompei

per De Marco s.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

prof. Massimo Osanna

sig. Pasquale De Marco

